

TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII CIVILE e FALLIMENTARE

Il Giudice,

letta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva depositata in data 8 marzo 2024 ;

rilevato (ai soli fini della valutazione dell'istanza di sospensione inaudita altera parte avanzata dalla debitrice e salva ogni diversa e contraria conclusione cui possa pervenirsi all'esito dell'instaurazione del contraddittorio):

che il riferimento al decesso della debitrice deriva da un refuso nella compilazione del verbale ma in nulla ha influenzato il corso della procedura, stante la regolare notifica del precetto e del pignoramento che determina la correttezza della prosecuzione anche in mancanza della notifica del decreto di fissazione di udienza ai sensi dell'art 569 c.p.c. e a fronte della mancata comparizione a tale udienza della debitrice;

che vengono invece sollevate altre questioni per le quali è necessario un approfondimento in contraddittorio, in attesa del quale pare opportuno accogliere istanza di sospensiva, anche per non generare nel frattempo spese di procedura;

PQM

- sospende *inaudita altera parte* il procedimento di esecuzione;
- fissa per la comparizione delle parti, ai fini dell'esame dell'istanza nel contraddittorio delle stesse, l'udienza del 9 aprile 2024 ore 10.00;
- manda alla parte istante di notificare l'istanza unitamente al presente provvedimento a controparte ed alla cancelleria di comunicare al custode e al delegato

Genova, 11/03/2024

Il Giudice
Dr.ssa Cristina Tabacchi